SOMMARIO

Introduzione 5

Il GLO 7

Quali sono gli elementi distintivi del GLO? 8

Che cos'è il principio di autodeterminazione? 8

Modalità operative 8

il pei provvisorio e il pei definitivo 10

Le verifiche intermedie e le verifiche finali 12

La compilazione del PEI 14

Sezione 1 14

I questionari della famiglia e dello studente 15

Sezione 2 18

Sezione 3 20

Sezione 4 22

Domande utili per l'osservazione dell'alunno/a 29

Sezione 5 31

Sezione 6 40

Sezione 7 44

Sezione 8 45

Sezione 9 53

Sezione 10 54

Modalità di progettazione UDA 58

Sezione 11 60

Sezione 12 61

Il profilo di funzionamento 63

Aggiornamento del Profilo di Funzionamento 64

Progetto di vita 71

Modello PEI provvisorio 77

Modello PEI per la scuola dell'infanzia 84

Modello PEI per la scuola primaria 102

Modello PEI scuola secondaria I grado 123

Modello PEI scuola secondaria II Grado 146

Le leggi del sistema scuola 173

D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 — Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione 173

D.P.R. 24 giugno 1998, n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti) – come modificato dal D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235 173

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 — Regolamento sull'autonomia delle istituzioni scolastiche 174

Legge 28 marzo 2003, n. 53 ("Legge Moratti") 174

Decreto 22 agosto 2007, n. 139 — Obbligo di istruzione, assi culturali e competenze chiave di cittadinanza 175
Valutazione degli alunni – quadro vigente 176
DECRETO MINISTERIALE 12 luglio 2011, n. 5669 - Attuazione della L. 170/2010 e Linee guida per i DSA 177
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88 – Riordino degli istituti tecnici 177
D.M. 16 novembre 2012, n. 254 — Indicazioni nazionali per il curricolo (infanzia e primo ciclo) 178
C.M. 6 marzo 2013, n. 8 — Bisogni Educativi Speciali (BES): indicazioni operative 178
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 61 — Revisione dei percorsi di istruzione professionale 179
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62 — Valutazione, certificazione delle competenze ed esami di Stato 180
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63 — Diritto allo studio e welfare studentesco 180
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 65 — Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita ai sei anni 181
D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 (come modificato dal D.Lgs. 96/2019) e D.I. 29 dicembre 2020, n. 182, integrato dal D.I. 1 agosto 2023, n. 153 — Inclusione scolastica degli alunni con disabilità 181
Legge 29 maggio 2017, n. 71 — come modificata dalla Legge 17 maggio 2024, n. 70 — e Decreto legislativo 12 giugno 2025, n. 99 — Prevenzione e contrasto di bullismo e cyberbullismo 182
Legge 13 luglio 2015, n. 107 (“Buona Scuola”) 183
“Riforma Fioroni” (2006–2008) — interventi su curricolo, obbligo di istruzione e filiera tecnico-professionale 184
D.I. 1 agosto 2023, n. 153 — Integrazioni al D.I. 29 dicembre 2020, n. 182 (modelli di PEI e Linee guida) 184
Legge 5 febbraio 1992, n. 104 — Principi e tutele per le persone con disabilità (quadro di riferimento per la scuola) 185
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 87 — Riordino degli istituti professionali 186
D.P.R. 15 marzo 2010, n. 89 — Riordino dei licei (stato al 2025) 186
D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89 — Riordino della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 186
Linee di indirizzo per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri (MIUR, 2014) 186
Legge 18 agosto 2015, n. 134 — Disturbi dello spettro autistico (quadro sanitario di riferimento per il PEI) 187
Riconoscimento LIS/LISt — art. 34-ter D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (conv. in L. 21 maggio 2021, n. 69) 187
Linee di indirizzo per la somministrazione dei farmaci a scuola (MIUR–Ministero della Salute, 25 novembre 2005) 188

IL GLO

Che cos'è il GLO? Questa parola indica il gruppo di lavoro operativo che si occupa di redigere e approvare il PEI. Inizialmente si chiamava GLH e per una maggiore inclusione si è deciso di sostituire la H di *handicap* con la O di *operativo*.

Il gruppo di lavoro si compone dei docenti (consiglio di classe) e dal docente di sostegno, viene presieduto dal dirigente scolastico o in caso di impossibilità da un suo delegato. Vi partecipa anche la famiglia che può nominare un esperto in qualità di psicologo, terapista ecc, in ogni caso deve trattarsi di una figura specializzata. Il dirigente scolastico è altresì libero di nominare, oltre a quello indicato dalla famiglia, un'altra figura esterna o più che interagiscono con la classe e in particolar modo con l'alunno.

La partecipazione dell'esperto nominato dalla famiglia è inerente a un ruolo consultivo e non decisionale. La figura di questo esperto dovrà poi essere convocata in via ufficiale direttamente dal GLO. Inoltre se l'esperto richiede una remunerazione, questa verrà corrisposta dalla famiglia e non dalla scuola.

Per la scuola secondaria di II grado vi è la partecipazione dello studente, in linea con il principio dell'autodeterminazione. In ogni caso viene sempre inviata la convocazione in via ufficiale anche quando lo studente non dispone delle capacità cognitive o di comprensione necessarie.

Vi sono poi delle figure professionali interne (collaboratori scolastici e specialisti interni della scuola come ad esempio psicologi o psicomotricisti), ed esterne (figure denominate OEPA – assistenti per l'autonomia – che non vengono retribuite dalla scuola ma da associazioni esterne). Vi è poi anche il supporto dell'UVM (unità di valutazione multidisciplinare), la quale partecipa ai lavori con un rappresentante ed esercita il diritto di voto, solo se la scuola ne fa richiesta. La mancata partecipazione non deve essere vissuta in negativo in quanto viene colmata dallo specialista indicato dalla famiglia, questa figura essendo a più stretto contatto con lo studente può garantire un supporto più efficace (soprattutto per il fatto che ne conosce le criticità e i punti di forza).

È bene sapere che l'UVM fa capo all'asl dove vive lo studente. Al suo interno vi sono tre figure, la prima è il neuropsichiatra infantile, le altre due sono a scelta tra: il logopedista, lo psicologo, l'assistente sociale, il terapista della psicomotricità. Le due modalità operative indicate dal Decreto Interministeriale n.153, per garantire al GLO il supporto più indicato sono:

1. L'ASL designa i membri dell'UVM che verranno invitati alle riunioni del GLO, nel caso in cui non potessero partecipare di deciderà in che forma mantenere il contatto;
2. Vengono stabilite con la scuola delle diverse modalità di supporto che possono riguardare il controllo dei documenti che vengono redatti o delle specifiche consulenze.

QUALI SONO GLI ELEMENTI DISTINTIVI DEL GLO?

Il GLO nasce per poter avere il supporto di soggetti differenti grazie alle loro capacità e competenze così da poter raggiungere quello che è un obiettivo educativo comune, ovvero quello di accompagnare lo studente verso una maggiore autonomia e di conseguenza qualità della vita.

Le riunioni del Gruppo di Lavoro Operativo per l'Inclusione (GLO) sono programmate in orari che non interferiscono con le lezioni, a meno che non ci sia una necessità particolare o non si possa fare diversamente, inoltre possono anche essere svolte a distanza, se necessario.

Il dirigente scolastico è responsabile di convocare il GLO, inviando un avviso tramite e-mail almeno sette giorni prima della riunione. Tutti i membri del GLO possono accedere al Piano Educativo Individualizzato (PEI), che viene condiviso anche con la famiglia dello studente. Tuttavia, la definizione degli obiettivi educativi e le modalità di valutazione sono principalmente responsabilità degli insegnanti. Anche se gli obiettivi educativi sono condivisi con la famiglia, i docenti hanno il compito di decidere come raggiungerli e di conseguenza valutare il progresso degli studenti. (Per ulteriori informazioni sulle norme che regolano il GLO e il PEI, si consiglia di leggere i Decreti Legislativi 66/2017 e 96/2019.)

CHE COS'È IL PRINCIPIO DI AUTODETERMINAZIONE?



La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, adottata dall'Italia con la Legge 3 marzo 2009 n. 18, ha messo in evidenza il tema dell'autodeterminazione delle persone con disabilità, incoraggiando il rispetto per la dignità e l'autonomia individuale. In ambito scolastico, l'autodeterminazione si traduce nella possibilità per gli studenti di prendere decisioni riguardanti il proprio percorso educativo. Pertanto, il Piano Educativo Individualizzato (PEI) rappresenta un luogo in cui gli studenti possono esercitare l'autodeterminazione, esprimendo sia le loro esigenze che il loro pensiero.

Rispondendo a queste necessità, il Decreto Legislativo del 7 agosto 2019, n. 96, che modifica il precedente Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, n. 66, introduce l'obbligo di partecipazione degli studenti con disabilità alle riunioni del Gruppo di lavoro operativo (GLO).

MODALITÀ OPERATIVE

Queste modalità sono volte a favorire la partecipazione degli studenti al GLO, in conformità con il DLgs 96/2019.

1. Garantire il coinvolgimento di tutti gli attori e informare i genitori in merito all'importanza del coinvolgimento dello studente.
2. Assicurarsi che vi sia una partecipazione graduale, così da permettere allo studente di prendere confidenza con il GLO.

3. Stabilire degli obiettivi intermedi in modo da giungere a una partecipazione più attiva e consapevole.
4. Ampliare l'offerta delle attività educative mirate così da migliorare le competenze di autovalutazione, orientamento e comunicazione.
5. Utilizzare dei materiali didattici accessibili che siano adatti alle esigenze degli studenti.
6. Incoraggiare quando è possibile un ruolo attivo degli studenti, ad esempio nella presentazione dei loro obiettivi o bisogni.
7. Anche il PEI deve rispondere al principio dell'accessibilità, pertanto dev'essere scritto con un linguaggio semplice e accessibile in diversi formati così che gli studenti possano comprenderlo con facilità.

IL PEI PROVVISORIO E IL PEI DEFINITIVO

Che cos'è il PEI provvisorio?

Il PEI provvisorio è considerato il primo passo nella creazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Viene redatto quando la famiglia presenta alla scuola la certificazione di disabilità del proprio figlio. Non è un documento separato, ma fa parte del nuovo PEI e ha una sezione dedicata denominata: "PEI provvisorio per l'a.s. successivo".

Va redatto entro la fine del mese di giugno con la specifica delle ore di sostegno, di assistenza in termini di educazione o di igiene, così da permettere alla scuola di trovare le risorse necessarie all'avvio del nuovo anno scolastico.

Il PEI viene redatto dalla scuola dove il bambino verrà accolto, a meno che il certificato di disabilità per l'inclusione scolastica non venga presentato entro il 31 marzo, in quest'ultimo caso se ne occuperà la scuola di partenza.

Il PEI provvisorio viene fatto solo per:

- Alunni da poco iscritti
- In presenza di nuove certificazioni di alunni che già frequentano la scuola

Se diversamente vi sono degli alunni già iscritti e in possesso di certificazione che si va ad aggiungere a quelle esistenti, non bisogna compilare il PEI provvisorio in quanto sarà sufficiente la redazione di un verbale da presentare alla riunione del GLO di giugno, con le ore di sostegno richieste per l'anno scolastico a seguire. Quando inizia l'anno scolastico sarà necessario elaborare e approvare il PEI completo per quell'anno, utilizzando il modello specifico per il grado scolastico dello studente. Per il PEI provvisorio, invece, è necessario compilare solo alcune sezioni, quelle che riguardano le esigenze previste per lo studente.

COSA DEVE AVERE IL PEI?

- Il numero delle ore relative al sostegno e quante figure di sostegno sono necessarie
- Modalità di valutazione in relazione alla programmazione personalizzata
- Interventi che devono essere presi in carico dal personale ausiliario
- Strategie e strumenti da impiegare impiegare nelle quattro aree di indagine: socializzaione, comunicazione, autonomia e apprendimento.

Aree da compilare:



Che cos'è il PEI definitivo?

Il PEI definitivo non dev'essere interpretato come un documento finale, facendoci ingannare dalla sua stessa denominazione. Pur avendo la scadenza del 31 ottobre per la sua compilazione dobbiamo sapere che durante l'anno scolastico sarà soggetto a diverse verifiche. Le verifiche sono delle tappe utilissime in quanto permettono di valutare il lavoro fatto anche in relazione degli obiettivi che si desidera raggiungere. Le tappe o verifiche che dir si voglia sono tre:

1. *Quella iniziale* che non va oltre il mese di ottobre salvo casi particolari;
2. *Quella intermedia* che si colloca tra il mese di gennaio e aprile, in questa fase si verificano gli obiettivi raggiunti e quelli ancora da raggiungere, così da capire se la strada è giusta o vi sono da fare degli aggiustamenti.
3. *Quella finale* entro il mese di giugno, con il fine di verificare quanto raggiunto e quanto vi è bisogno di integrare per l'anno scolastico che deve ancora venire.